

Allegato B al N. 6849 di fascicolo

STATUTO

della “Fondazione Ottocento”

ART. 1

GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 Viene costituita, ad opera dell'Arch. Giuseppina Semeghini, una Fondazione denominata **“Fondazione Ottocento”**.

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione, nell'ambito del modello organizzativo disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, di seguito anche "CTS") e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore, la Fondazione assumerà la denominazione di **“Fondazione Ottocento ETS”**.

ART. 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in **Bologna**, attualmente alla **Piazza San Michele n. 4/c**, e comunque successivamente all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio Direttivo e pubblicizzato nelle forme di legge.

ART. 3

SCOPO, OGGETTO E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione, quale espressione di solidarietà e in ossequio a quanto previsto dalla Costituzione Italiana, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono a perseguire il bene comune e, in particolare, ad elevare e valorizzare i livelli di cittadinanza attiva e l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, anche attraverso la conoscenza dell'arte e delle sue espressioni.

3.2. La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale della seguente attività di interesse generale: tutelare, conservare, valorizzare e promuovere fondi artistici, librari, archivistici e qualsiasi testimonianza che abbia valore di civiltà degli artisti, specialmente felsinei, nati tra il XIX

e il XX secolo e facenti parte di correnti artistiche espresse appieno tra l'Ottocento e il Novecento, in un filone che può essere ricondotto in modo semplificativo ai cosiddetti "Ottocentisti".

3.3. In particolare, la Fondazione Ottocento tutela attraverso una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro, il patrimonio artistico, archivistico e librario di artisti tra Ottocento e Novecento, conserva il detto patrimonio e lo valorizza anche attraverso l'apertura di un Museo dedicato, chiamato "**Museo Ottocento Bologna**". Esso è una struttura permanente aperta al pubblico che espone, raccoglie, inventaria e conserva fondi artistici, archivistici, librari originali di interesse storico-artistico e ne assicura la fruizione e consultazione per finalità di interesse, studio e di ricerca.

3.4. La Fondazione, nell'ambito dell'oggetto e dello scopo sopra indicato, promuove e organizza le seguenti attività:

- ricerche, studi e altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale;
- allestimento ed esposizione dei fondi artistici con conseguente apertura al pubblico;
- visite guidate alle collezioni (artistiche, archivistiche, librarie);
- apertura agli studiosi per studi *ad hoc*;
- creazione di un catalogo ragionato dell'esposizione artistica permanente;
- organizzazione di conferenze di approfondimento;
- organizzazione di laboratori per bambini e progetti con le scuole;
- organizzazione di studi specifici sui fondi artistici, archivistici, librari;
- organizzazione di mostre temporanee;
- concessione di prestiti delle opere per mostre o esposizioni;
- inventariazione dei fondi archivistici interni al Museo;
- catalogazione del fondo librario interno al Museo;
- attivazione di tirocini formativi con l'Università di Bologna per far conoscere il patrimonio artistico dell'Ottocento e Novecento bolognese;
- creazione di un sito internet specifico del Museo;

- creazione di un sito internet esterno che accolga tutti i musei dell'Ottocento in Italia (con possibilità di estensione);
- creazione di pagine *social* dedicate al Museo.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

ART. 5

PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della Fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui valore complessivo è pari ad **Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero)**;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 6

IRRIPETIBILITA' DI APPORTI E VERSAMENTI

6.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che ha effettuato l'apporto o il versamento.

6.2 Qualsiasi apporto o versamento che sia effettuato da partecipanti o da qualsiasi soggetto terzo alla Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o attività della Fondazione diverso da quanto eventualmente previsto dallo Statuto, né attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio, né per successione a titolo particolare o universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ART. 7

VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI

7.1 La Fondazione può avvalersi di lavoratori dipendenti e volontari, ai sensi degli articoli 16 e 17 del CTS.

ART. 8

DURATA

8.1. La Fondazione ha durata indeterminata.

ART. 9

ORGANI DELLA FONDAZIONE

9.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore legale dei Conti (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge).

ART. 10

CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, nonché all'amministrazione e gestione della Fondazione.

10.2 In particolare il Consiglio Direttivo:

- nomina, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario e ne dispone la revoca;
- nomina l'Organo di controllo e dispone la revoca dei suoi membri;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge oppure ove ritenga opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- compie ogni atto di amministrazione ordinaria o straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- predispone e approva il bilancio di esercizio entro il 30 aprile di ogni anno;
- predispone e approva, ove ritenuto opportuno, ogni regolamento disciplinare o organizzativo della Fondazione;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- delibera la trasformazione, fusione e scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione.

10.3 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente e sono nominati come segue: i primi Consiglieri all'atto della costituzione della Fondazione, successivamente, essi dovranno essere nominati, a maggioranza, dal Consiglio Direttivo uscente, sentita la Fondatrice, se ancora in vita.

10.4 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica a tempo indeterminato e possono essere rinominati.

10.5 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo stesso.

10.6 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio Direttivo, la sostituzione avverrà ad opera degli altri Consiglieri. Il consigliere così nominato resta in carica fino a scadenza naturale del Consiglio Direttivo, salvo sempre morte, revoca o dimissioni.

10.7 Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

10.8 Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

10.9 Il Consiglio Direttivo è convocato d'iniziativa del Presidente ogni volta lo ritenga opportuno o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri.

10.10 Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei consiglieri e che sia consentito al Presidente e a tutti i partecipanti constatare l'identità degli intervenuti e percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza.

10.11 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

10.12 Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

10.13 In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

10.14 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

10.15 Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

10.16 Ai componenti del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate in ragione dell'ufficio.

ART. 11

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

e VICE PRESIDENTE

11.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato all'atto della costituzione della Fondazione e, successivamente, all'interno del Consiglio stesso.

11.2 Al Presidente spetta:

- effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti eventualmente emanati;
- convocare il Consiglio Direttivo e dare esecuzioni alle sue deliberazioni.

11.3 In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma, in tal caso, dovrà convocare il Consiglio Direttivo senza indugio per la ratifica del suo operato.

11.4 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

11.5 Il Presidente del Consiglio Direttivo, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

11.4 Il Consiglio Direttivo può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 12

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

12.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco unico nominato in sede di costituzione della Fondazione e, successivamente, dal Consiglio Direttivo oppure è formato da un Collegio sindacale composto di tre membri effettivi tra i quali il Consiglio Direttivo nomina il Presidente. In caso di Sindaco Unico è nominato anche un Sindaco supplente, in caso di nomina di un Collegio, sono nominati invece due Supplenti. I supplenti entrano in carica automaticamente nel caso in cui cessi per qualsiasi ragione uno degli effettivi.

12.2 I membri dell'Organo di controllo sono scelti tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali e durano in carica per tre esercizi, scadendo in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della sua carica. I membri sono rieleggibili.

12.3 L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della normativa applicabile e dello statuto;
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione;
- attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 CTS;
- può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni o di determinati affari;
- partecipa di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo.

12.4 L'Organo di controllo è convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga opportuno.

12.5 I membri dell'Organo di controllo hanno diritto ad un compenso proporzionato all'attività svolta, stabilito in sede di nomina o successivamente determinato dal Consiglio Direttivo.

12.6 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo settore.

12.7 Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo nomina anche un Revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore e la normativa comunque vigente in materia.

12.8 La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 del Codice del Terzo Settore.

ART. 13

ESERCIZI

13.1 La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

13.2 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio di esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

13.3 La Fondazione non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 14

SCRITTURE CONTABILI

14.1 La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile e gli aderenti hanno diritto di esaminare i Libri sociali. Oltre ad esse, la Fondazione deve tenere:

- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

14.2 Ciascun Consigliere e componente dell'Organo di controllo può esaminare i libri sociali.

ART. 15

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

15.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Direttivo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma I, del Codice del Terzo settore.

ART. 16

CLAUSOLA DI RINVIO

16.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.TO: SEMEGHINI GIUSEPPINA

F.TO: GIULIANA FIORINI teste

F.TO: MONICA FIORINI teste

F.TO: CAMILLA CHIUSOLI

IO SOTTOSCRITTA DOTT.SSA CAMILLA CHIUSOLI, NOTAIO IN GRANAROLO DELL'EMILIA,
CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME
ALL'ORIGINALE CARTACEO CONSERVATO NELLA MIA RACCOLTA.
GRANAROLO DELL'EMILIA, 13 MARZO 2023